

Gli importi riconosciuti ad un dirigente a titolo di assegno ad personam, ai sensi dell'art. 30 del CCNL del 23.12.2009 possono essere considerati come retribuzione di posizione e, quindi, concorrere al calcolo della retribuzione di risultato?

L'equiparazione degli assegni ad personam derivanti dall'applicazione dell'art.30 del CCNL del 23.12.1999 (ma in genere di tutti gli assegni ad personam) alla retribuzione di posizione non trova alcun fondamento e giustificazione nella vigente disciplina contrattuale dell'Area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali.

Gli assegni ad personam, infatti, rientrano ordinariamente tra le voci del trattamento economico fondamentale, laddove la retribuzione di posizione è riconducibile al trattamento accessorio del dirigente.

In presenza di una disciplina decentrata volta a definire l'entità della retribuzione di risultato sulla base di un rapporto percentuale con l'ammontare della retribuzione di posizione, secondo la prassi seguita da molti enti, la assimilazione di cui si tratta avrebbe l'effetto di determinare solo un arbitrario ed ingiustificato accrescimento della base di calcolo.